

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, CENGARLE, PERDONÀ, SAMMARTINO, BACCELLI,
BERRY, ARMANI, BARTOLE, COLOMBO VITTORINO, FORNALE,
TOROS, CORONA GIACOMO, COLLESELLI, FUSARO, LIMONI, PREARO,
BIANCHI GERARDO, CIBOTTO**

Presentata il 25 maggio 1961

**Soppressione del diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole,
istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 maggio 1959, n. 360, è stato istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale), prodotto industrialmente o importato dall'estero, destinato al caricamento delle bombole. Come è noto, il gas naturale compresso in bombole viene impiegato nell'autotrazione nonché per usi civili ed industriali.

Per quanto attiene al settore dell'autotrazione, si osserva che con legge 13 luglio 1960, n. 661, il suddetto diritto erariale è stato ridotto a tre lire per ogni metro cubo.

Tale riduzione — approvata in sede di conversione in legge del decreto — legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, nonché sugli olii da gas da usare direttamente come combustibili — deve essere considerata, per le ragioni che di seguito si espongono, assolutamente insufficiente a sollevare non solo gli utenti del gas metano per autotrazione, ma anche i piccoli distributori di tale carburante, dalla situazione di disagio in cui attualmente si trovano.

Il gas metano, come l'esperienza insegna, viene usato nella autotrazione, in sostituzione dei carburanti convenzionali, per l'azionamento di vecchi automobili di grossa cilindrata — la cui utilizzazione non sarebbe

conveniente impiegando benzina — e di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

L'impiego del gas metano nella autotrazione, inoltre, comporta la applicazione, sui veicoli, di impianti particolarmente costosi, al cui ammortamento è possibile giungere soltanto attraverso un intenso uso dell'auto-mezzo.

Tenuta presente la intuitiva, notevole incidenza degli oneri suddetti sul costo di esercizio dei veicoli azionati a metano, è evidente che tale gas può essere utilmente impiegato nella autotrazione soltanto se il suo prezzo, rispetto a quello degli altri carburanti, (benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti) venga mantenuto ad un livello adeguatamente più ridotto.

Tale obiettivo — considerate anche le intervenute riduzioni degli oneri fiscali gravanti sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti — può essere oggi raggiunto soltanto diminuendo opportunamente i gravami fiscali che incidono sul metano destinato alla autotrazione.

Anche per il raggiungimento di tale scopo è stata formulata la presente proposta di legge, che prevede la soppressione del diritto erariale istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360.

Si osserva ancora che il gas metano è un prodotto primario e perciò indipendente

dalla produzione della benzina e può costituire, in caso di difficoltà negli approvvigionamenti di greggio, una preziosa riserva che difficilmente tuttavia potrebbe essere utilizzata se non venisse adottato il provvedimento richiesto.

Infatti, il mantenimento del diritto erariale in oggetto contribuirebbe in modo determinante a rendere antieconomico l'impiego del metano nella autotrazione; tale situazione indurrebbe gli utenti a non avvalersi più di tale carburante e, di conseguenza, scomparirebbero a poco a poco i veicoli adatti al funzionamento a gas metano e verrebbe completamente disperso il parco bombole.

Si pone in rilievo, infine, che quella, ora esposta, non sarebbe la sola conseguenza negativa che deriverebbe dalla mancata approvazione di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge. Infatti gli utenti del gas metano per autotrazione adatterebbero, con tutta probabilità i propri veicoli a funzionare con altri carburanti non convenzionali importati dall'estero con conseguente esborso valutario, che inciderebbe in modo notevole sulla nostra bilancia commerciale; inoltre verrebbe pregiudicata in modo irrimediabile l'attività dei piccoli distributori di gas metano in bombole (il numero raggiunge diverse migliaia) che rimarrebbero senza lavoro.

Per quanto riguarda gli altri settori di impiego del gas naturale compresso in bombole (usi civili ed industriali), si pone in rilievo che, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 360, è prevista la restituzione del diritto erariale sul gas imbottito destinato alle aziende del gas per l'emissione tal quale o riformato od in miscela con gas di fossile od altro gas, nelle reti di distribuzione cittadine in comuni non serviti da metanodotti.

La situazione determinata dal riconoscimento di tale agevolezza, e dalla conseguente applicazione, consente di formulare i seguenti rilievi.

Sul piano strettamente fiscale, si osserva che indagini statistiche hanno posto in evidenza che il consumo annuo di metano imbottito, impiegato in usi diversi dalla

autotrazione e dalla immissione (agevolata) nelle reti cittadine nei comuni non serviti da metanodotti, non raggiunge il milione di metri cubi; pertanto, il gettito del diritto erariale (dovuto in ragione di lire cinque per ogni metro cubo) si concreta in una somma inferiore ai 5 milioni annui.

Appare quindi evidente — già sotto il riflesso considerato — la inopportunità di mantenere in vita un tributo attraverso la cui percezione lo Stato realizza una entrata tanto modesta, e la cui esazione, tuttavia, determina, come è ovvio, per il contribuente notevoli complicazioni di carattere burocratico ed amministrativo nonché spese non indifferenti.

La tassazione in oggetto, poi, non potrà non apparire veramente iniqua, quando si consideri che essa colpisce proprio, ed in modo esclusivo, quegli utenti che, a causa dei particolari oneri connessi all'imbottimento ed al trasporto del gas compresso, sono già costretti ad affrontare, per poter disporre di tale fonte di energia, una spesa molto superiore a quella che debbono sostenere coloro che hanno la possibilità di rifornirsi di gas naturale attraverso i metanodotti e le reti di distribuzione cittadine di cui al più volte citato articolo 18 della legge n. 360.

Tale fatto determina evidentemente una ingiustificata e non tollerabile sperequazione tra utenze collegate e non a metanodotti od a reti di distribuzione, sperequazione che con il presente provvedimento si tende opportunamente ad attenuare.

Si pensa che gli argomenti svolti siano idonei a dimostrare la assoluta necessità di sollevare sia l'autotrazione sia le utenze civili ed industriali che impiegano direttamente metano compresso in bombole dal pagamento di un onere divenuto gravoso, ingiustificato ed iniquo, e si confida, pertanto, nella approvazione dell'articolo unico di cui consta il testo della proposta in oggetto, che prevede la abrogazione della legge 360 del 27 maggio 1959 e la conseguente soppressione del diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È abrogata la legge 27 maggio 1959, n. 360, concernente l'istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.